

REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

Visti il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.

vista la L.P. n. 5/2006;

considerato lo Statuto dell'istituzione scolastica A. Degasperi;

sentito il parere degli studenti e del Collegio Docenti;

l'Istituto "A. Degasperi" di Borgo Valsugana
adotta il seguente regolamento dei diritti e dei doveri degli studenti.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti costituenti mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento

Art. 2

Secondo lo Statuto dell'Istituzione scolastica sono riconosciuti e garantiti agli studenti, salvo altri riconosciuti da specifiche disposizioni di legge, i seguenti diritti e doveri:

Diritti

- ✓ il diritto ad una formazione culturale e professionale, didatticamente e scientificamente, aggiornate e qualificate che rispettino e valorizzino, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e siano aperte alla pluralità delle idee;
- ✓ il diritto ad un apprendimento che consenta un'efficace prosecuzione negli studi o l'inserimento nel mondo del lavoro, potenziando le attitudini ad una formazione permanente, permettendo di concorrere allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità;
- ✓ il diritto di essere informati sulle opportunità offerte dall'Istituto e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- ✓ il diritto di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola anche attraverso assemblee, riunioni e momenti di associazione;
- ✓ il diritto a una valutazione equa, trasparente e tempestiva, che informi dei risultati raggiunti e attivi un processo di autovalutazione;
- ✓ il diritto alla privacy e alla sicurezza.

Doveri

- ✓ frequentare con regolarità le lezioni, partecipare al dialogo educativo ed assolvere con assiduità gli impegni di studio
- ✓ avere l'occorrente per l'adeguato svolgimento delle lezioni ed un abbigliamento consono;
- ✓ non usare, nei locali didattici e in particolare durante le lezioni, cellulari o altri dispositivi elettronici a meno che l'uso non sia esplicitamente autorizzato dal docente;
- ✓ mantenere sempre, dentro la scuola un comportamento corretto e rispettoso verso gli insegnanti, il personale ausiliario e i compagni;
- ✓ condividere con gli altri componenti della comunità scolastica la responsabilità di rispettare e rendere accogliente e pulito l'ambiente dell'istituto e utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi;
- ✓ osservare tutte le disposizioni previste per la sicurezza e per la tutela della salute anche in occasione di attività che si svolgono all'esterno dell'Istituto;
- ✓ rispettare il divieto di fumare nell'Istituto e nelle sue pertinenze.

Art. 3

Sanzioni disciplinari

La violazione dei doveri previsti dall'articolo 3 del presente regolamento comporta, secondo un principio di gradualità e proporzionalità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) **Nota scritta di richiamo o allontanamento temporaneo dell'allievo dalla lezione;**
- b) **Sequestro dei cellulari o di altri dispositivi elettronici usati durante le lezioni, che possono essere ritirati solo da un genitore o da chi ne fa le veci;**
- c) **Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni;**
- d) **Allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni;**
- e) **Allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico;**
- f) **Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.**
- h) **Sanzioni previste dalla L.P. n. 13 del 22/12/2004**

Art. 4

Nota scritta di richiamo o allontanamento dalla lezione

Sono puniti con **la nota scritta di richiamo o con l'allontanamento temporaneo dell'allievo dalla lezione** i seguenti comportamenti:

l'uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni senza specifica autorizzazione da parte del docente; negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici; ingiustificata inosservanza degli orari in genere; mancanza o rifiuto di esibire il libretto scolastico; ritardi o assenze ripetuti e non adeguatamente motivati; uscite ripetute o prolungate dalle classi; disturbo dell'attività didattica; lettura di scritti non attinenti alla lezione; palese

disinteresse per le attività didattiche; la violazione del divieto di fumo; la consumazione di bevande alcoliche nei locali dell'istituto; il rifiuto di testimoniare o testimonianza falsa o reticente in procedimento disciplinare; ogni altro comportamento non punibile ai sensi degli articoli seguenti e costituente violazione dei doveri di cui all'articolo 2.

La nota scritta di richiamo viene registrata dal docente che ha rilevato l'infrazione.

Il docente contesta l'addebito allo studente invitandolo ad esporre le proprie ragioni sentite le quali decide in via immediata. **Se è stato usato un cellulare o un altro dispositivo elettronico durante le lezioni esso viene ritirato dal docente e potrà essere ritirato solo da un genitore, anche se l'allievo dovesse essere maggiorenne.**

La nota scritta di richiamo, che descrive quanto accaduto, viene salvata sul registro elettronico, unitamente alle eventuali ragioni esposte dallo studente. Il docente può anche disporre l'allontanamento temporaneo dall'aula dello studente in caso di disturbo dell'attività didattica. In caso di allontanamento temporaneo dall'aula il docente affida la sorveglianza dell'alunno al collaboratore scolastico in servizio sul piano o accompagna lo studente in vicepresidenza.

Art. 5

Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni

Sono puniti con **l'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni**, in modo proporzionale alla gravità, i seguenti comportamenti:

la ripetuta introduzione di nascosto di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto e l'acquisizione illecita di immagini e filmati e l'illecita divulgazione di dati, immagini e filmati, anche attraverso la rete, senza il consenso da parte dei diretti interessati; linguaggio offensivo e atti lesivi della personalità morale, dei compagni, dei docenti, del dirigente scolastico e del personale ATA; comportamento scorretto in occasione di attività extradidattiche sia fuori che nelle aule dell'Istituto; mancanza di rispetto, manifestazioni di violenza, sopraffazione, intolleranza nei confronti di qualsiasi soggetto della Comunità scolastica; sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili o denigratori, che assumono forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di altro allievo; qualsivoglia comportamento da cui derivi considerevole pregiudizio all'immagine della comunità scolastica e delle sue componenti; per azioni particolarmente gravi che arrecano turbativa alla comunità scolastica; la falsificazione della firma sul libretto personale o su altri atti o provvedimenti amministrativi; fatti illeciti che arrecano danno al patrimonio della scuola; abbandono, anche temporaneo, dei locali dell'istituto in assenza di autorizzazione; la recidiva mensile o plurima, almeno tre volte nel quadrimestre, nelle mancanze disciplinari previste dal precedente articolo.

L'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni è irrogato dal Consiglio di Classe.

Il soggetto che ha rilevato l'infrazione, se diverso dal Dirigente, gli comunica ogni elemento di fatto ai fini della contestazione dell'addebito. Il Dirigente acquisiti elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, contesta l'addebito all'allievo e con lo stesso atto lo invita a fornire, entro cinque giorni, quanto ritenuto utile a sua difesa. Scaduto tale termine il dirigente convoca il Consiglio di Classe, di norma entro i successivi cinque giorni e contestualmente comunica allo studente la data della seduta del Consiglio di Classe ai fini della proposizione di ulteriori elementi di difesa.

Il Consiglio decide sulla sanzione nella stessa seduta o in altra immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole allo studente.

Il Coordinatore di classe convoca i genitori dello studente e lo studente stesso ad un incontro, dove sarà presente anche il Dirigente, per comunicare la sanzione disciplinare, chiarire le motivazioni che hanno portato alla sua erogazione e consolidare il patto educativo fra la scuola e la famiglia.

Il provvedimento è comunicato in forma scritta allo studente e alla famiglia ed è inserito nel fascicolo personale dello studente. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, salvo conversione della sanzione, è consentito allo studente e ai suoi genitori l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica e ogni ulteriore contatto per concordare, ove necessario, interventi adeguati al fine di favorire il reintegro responsabile nella comunità scolastica.

Art. 6

Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico

Sono puniti con l'allontanamento oltre 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico i seguenti comportamenti:

a) sentenze di condanna per reati penali o recidiva nelle mancanze disciplinari, nei casi meno gravi, previste dal precedente art. 7.

L'allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico è irrogato dal Consiglio dell'Istituzione. Il soggetto che ha rilevato l'infrazione comunica, senza dilazione, al Presidente dell'organo ogni elemento di fatto ai fini della contestazione dell'addebito. Il Presidente, in collaborazione con il Dirigente, acquisito ogni elemento preciso e concreto, dal quale si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, contesta l'addebito all'allievo e con lo stesso atto lo invita a fornire, entro sette giorni, quanto ritenuto utile a sua difesa. Scaduto tale termine il Presidente convoca il Consiglio dell'Istituzione di norma entro i successivi cinque giorni e contestualmente comunica allo studente la data della seduta del Consiglio ai fini della proposizione di ulteriori elementi di difesa. Il Consiglio decide sulla sanzione nella stessa seduta o in altra immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole allo studente.

Il Coordinatore di classe convoca i genitori dello studente e lo studente stesso ad un incontro, dove sarà presente anche il Dirigente, per comunicare la sanzione disciplinare, chiarire le motivazioni che hanno portato alla sua erogazione e consolidare il patto educativo fra la scuola e la famiglia.

Il provvedimento è comunicato in forma scritta allo studente e alla famiglia. Nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio dell'Istituzione, sentito il consiglio di classe, può in attesa della decisione dell'organo collegiale e nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni e adeguati al caso. Il provvedimento è comunicato in forma scritta allo studente e alla famiglia ed è inserito nel fascicolo personale dello studente. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, salvo che siano stati adottati provvedimenti cautelari e fino alla decisione sull'eventuale conversione della sanzione, è consentito allo studente e ai suoi genitori l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica e ogni ulteriore

contatto per concordare, ove necessario, interventi adeguati al fine di favorire il reintegro responsabile nella comunità scolastica

Art. 7

Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.

Sono puniti con l'allontanamento dalla comunità scolastica e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi i seguenti comportamenti:

a) sentenze di condanna per reati penali o recidiva, nelle mancanze disciplinari previste dall'art. 7, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

L'allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato sono di competenza del Consiglio dell'Istituzione .

Il soggetto che ha rilevato l'infrazione comunica, senza dilazione, al Presidente dell'organo ogni elemento di fatto ai fini della contestazione dell'addebito. Il Consiglio dell'Istituzione acquisito ogni elemento preciso e concreto dal quale si desuma che l'infrazione sia stata

effettivamente commessa dallo studente incolpato, contesta l'addebito all'allievo e con lo stesso atto lo invita a fornire, entro sette giorni, quanto ritenuto utile a sua difesa. Scaduto tale termine il presidente convoca il Consiglio dell'istituzione entro i successivi cinque giorni e contestualmente comunica allo studente la data della seduta del Consiglio ai fini della proposizione di ulteriori elementi di difesa.

Il Consiglio decide sulla sanzione nella stessa seduta o in altra immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole allo studente. Il provvedimento è comunicato in forma scritta allo studente e alla famiglia. Nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio dell'istituzione sentito il consiglio di classe, può in attesa della decisione dell'organo collegiale e nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni e adeguati al caso di specie. Il provvedimento è comunicato in forma scritta allo studente e alla famiglia ed è inserito nel fascicolo personale dello studente. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, salvo che siano stati adottati provvedimenti cautelari e fino alla decisione sull'eventuale conversione della sanzione, è consentito allo studente e ai suoi genitori l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica e ogni ulteriore contatto per concordare, ove necessario, interventi adeguati al fine di favorire il reintegro responsabile nella comunità scolastica

Art. 8

Criteri generali

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione della gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza delle norme o disposizioni violate;

- c) responsabilità connesse alla posizione occupata dallo studente nella comunità scolastica;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, ad appartenenti alla comunità scolastica, ovvero al disservizio determinatosi, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- e) sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti con particolare riguardo ai precedenti disciplinari;
- f) concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.

Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare già iniziato, ma segue il suo iter fino alla conclusione. L'esito del procedimento sarà comunicato alla scuola di nuova destinazione dello studente.

Art. 9

Conversione della sanzione

Le sanzioni disciplinari, a richiesta dello studente, possono essere convertite nelle seguenti attività a favore della comunità scolastica:

- a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, danneggiati;
- b) eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico volontariamente o colposamente provocate;
- c) attività di ausilio al lavoro del personale A.T.A.;
- d) attività in favore di allievi portatori di handicap o comunque attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- e) catalogazione e sistemazione della biblioteca della scuola;
- f) ogni altra attività specialmente individuata dall'organo competente.

Nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 10, la sanzione sostitutiva è determinata entro i seguenti limiti di attività a favore della comunità scolastica:

- a) da una a due ore per le sanzioni di cui all'art. 5;
- b) da una a tre ore per ogni giorno di allontanamento dalla scuola per le sanzioni previste dall'art. 6;
- c) da due a tre ore per ogni giorno di allontanamento dalla scuola per le sanzioni previste dall'art. 7;
- d) da tre a quattro ore per ogni giorno di allontanamento dalla scuola per le sanzioni previste dall'art. 8.

La conversione è di competenza dello stesso organo legittimato ad irrogare la sanzione. A tal fine, l'atto di contestazione dell'addebito deve contenere l'avviso della facoltà di chiedere la conversione della sanzione in altra attività a favore della comunità scolastica tra quelle indicate nel presente articolo o in altra specialmente individuata.

Nei casi previsti dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, se richiesto, si delibera sulla conversione contestualmente al provvedimento di applicazione della sanzione.

Nei casi previsti dagli articoli 7 e 8, del presente regolamento, la deliberazione è assunta successivamente alla notifica della sanzione ed entro venti giorni dalla richiesta dello studente. Tale termine, per gravi motivi, può essere prorogato.

Nei casi previsti dagli articoli 7 e 8 la conversione non è ammessa ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, quando la situazione oggettiva rappresentata dall'autorità giudiziaria, dai servizi sociali, dalla famiglia, dallo stesso studente, o autonomamente acquisita e valutata dal competente organo dell'istituzione scolastica, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza.

La mancata esecuzione o la negligente esecuzione dell'attività sostitutiva determina la ripresa di efficacia della sanzione applicata.

Art. 10

Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia

1. Presso l'Istituto di Istruzione "A. Degasperi", è istituito l'Organo di garanzia, presso il quale è ammesso ricorrere contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro sei giorni lavorativi dalla comunicazione della loro irrogazione. I provvedimenti dell'Organo di garanzia sono definitivi.

2. L'organo si pronuncia soltanto in merito alle sanzioni irrogate che prevedono allontanamento rispetto all'aderenza al presente regolamento, o alla sua corretta interpretazione da parte degli organismi irroganti nell'atto del sanzionare.

3. L'organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che svolge il ruolo di presidente, da un docente indicato dal collegio docenti, da un genitore indicato dalla consulta dei genitori, da uno studente indicato dalla consulta degli studenti.

Contestualmente alla nomina dell'organo vengono designati dagli stessi rispettivi organismi tre membri supplenti (docente, genitore e studente). L'organo di garanzia ha durata triennale. La sostituzione dei componenti è prevista mediante nuova nomina, da parte degli organismi competenti alle nomine, dei membri eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti.

4. Se nell'irrogazione della sanzione ha avuto parte componenti dell'organo di garanzia o il genitore dello studente sanzionato, è necessario che siano chiamati i rispettivi membri supplenti a sostituire i componenti ordinari per decidere sull'impugnazione.

5. L'organo di garanzia si riunisce su convocazione del dirigente scolastico, ogniquale volta ne ricorrano le condizioni e delibera, con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in fase di votazione non è ammessa l'astensione e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso l'organo di garanzia viene convocato dal dirigente, si riunisce fuori dall'orario di lezione e si pronuncia in merito ai ricorsi contro sanzioni disciplinari, contro interpretazioni divergenti rispetto all'applicazione del presente regolamento, su motivata richiesta scritta da parte del ricorrente. Il mancato pronunciamento in merito al ricorso entro i termini previsti, comporta la conferma della sanzione o dell'interpretazione adottata.

7. Lo studente che ha subito un provvedimento disciplinare di sospensione dalle attività didattiche può proporre all'organismo di garanzia, in alternativa al ricorso avverso la sanzione e con le stesse modalità, di sostituire la sanzione o una sua parte con un'attività in favore della comunità scolastica. L'organo di garanzia è tenuto a rispondere, motivando, per scritto entro sei giorni dalla richiesta dello studente.

8. L'organo di garanzia interno decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento interno.

I provvedimenti dell'organo di garanzia sono definitivi.